

Come accedere al 730 precompilato 2026, controlli e novità da verificare

SINTESI OPERATIVA

Il 730 precompilato 2026 è consultabile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate dal 30 aprile, ma può essere inviato solo dal 14 maggio. Il contribuente deve confrontare dati precaricati, certificazioni, spese, rimborsi e rate residue, verificando informazioni mancanti, CU rettificative e avvisi personalizzati. Accettare o modificare la dichiarazione incide su responsabilità e controlli, soprattutto per detrazioni e nuovo limite dei redditi oltre 75.000 euro. Vanno considerati figli a carico e contributi INPS, conservando i documenti necessari.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, ma l'invio parte solo dal 14 maggio. Fino a quella data il modello resta in sola consultazione. È una finestra breve, ma preziosa. Serve a leggere i dati, confrontarli con i documenti e capire se la dichiarazione può essere accettata oppure va modificata.

La stagione 2026 non porta solo il consueto calendario. Entrano nella precompilata nuove informazioni, aumentano gli automatismi e diventa più delicato il controllo delle detrazioni. Il riordino per i redditi oltre € 75.000, i contributi INPS di artigiani e commercianti, il bonus elettrodomestici e le CU rettificative cambiano il modo di leggere il modello. Non basta più chiedersi se un dato c'è. Occorre capire se quel dato è corretto, completo e fiscalmente utilizzabile.

La dichiarazione predisposta dal Fisco è una base di lavoro molto avanzata. Però non è una dichiarazione "certificata" nel merito. L'Agenzia riceve flussi da soggetti terzi, li elabora e li mette a disposizione. La responsabilità finale resta in capo al contribuente, oppure al soggetto che presta assistenza fiscale nei limiti previsti dalla normativa.

730 PRECOMPILATO 2026: IL PUNTO OPERATIVO

La precompilata 2026 riguarda i redditi e gli oneri del periodo d'imposta 2025. È resa disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può accedere con SPID, CIE o CNS. I soggetti abilitati possono utilizzare anche le credenziali Entratel o Fisconline, quando ne ricorrono i presupposti.

Dal 30 aprile si può visualizzare il modello. Dal 14 maggio si può intervenire: accettare, modificare, integrare e trasmettere. Per il modello Redditi PF, invece, le date sono successive. La consultazione parte dal 20 maggio e l'invio dal 27 maggio.

Il riferimento amministrativo centrale è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026. Il modello 730/2026 era stato approvato con provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026. Sono due atti diversi, da non confondere. Il primo regola l'accesso alla precompilata. Il secondo riguarda modello, istruzioni e specifiche dichiarative.

Il punto più concreto è questo: la visualizzazione anticipata serve a fare controlli prima dell'apertura dell'invio. Non è un passaggio formale. È la fase nella quale il contribuente deve verificare redditi, ritenute, spese, familiari, immobili, bonus e dati non utilizzati.

LE DATE DA NON SBAGLIARE

Il calendario è lineare, ma nella pratica genera ancora equivoci. La disponibilità del 30 aprile non coincide con la possibilità di inviare. E la scadenza del modello Redditi PF non coincide con quella del 730.

DATA	EFFETTO OPERATIVO
30 aprile 2026	Accesso al modello 730 precompilato in sola visualizzazione;
14 maggio 2026	Avvio di accettazione, modifica e invio del 730 precompilato;
20 maggio 2026	Consultazione del modello Redditi PF precompilato;
27 maggio 2026	Avvio della trasmissione del modello Redditi PF precompilato;
30 settembre 2026	Termine ordinario per la presentazione del modello 730/2026;
2 novembre 2026	Termine finale per Redditi PF 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato.

Il termine del 30 settembre vale per il 730, sia presentato direttamente dal contribuente, sia tramite sostituto, CAF o professionista abilitato. Restano poi le scansioni interne legate all'elaborazione dei prospetti di liquidazione. Chi presenta prima, nella normalità dei casi, consente anche un conguaglio più tempestivo.

Per chi attende un rimborso, la data di invio non è un dettaglio. Può incidere sul mese in cui il credito arriva in busta paga o sulla pensione. Per chi ha un debito, invece, il calendario serve a gestire trattenute e versamenti senza arrivare troppo tardi.

■ CHE COSA TROVA IL CONTRIBUENTE NELL'AREA RISERVATA

Nell'area riservata il contribuente non trova solo il modello. Trova anche il foglio informativo, spesso chiamato prospetto dei dati. È un documento essenziale, perché mostra le informazioni disponibili presso l'Agenzia e distingue i dati inseriti da quelli non inseriti.

Questa distinzione è decisiva. Un dato inserito entra direttamente nella dichiarazione. Un dato non inserito resta fuori dal calcolo, ma può comunque essere rilevante. Può trattarsi di una spesa da verificare, di un'informazione incompleta o di un dato incoerente rispetto ad altri elementi in possesso dell'Agenzia.

In pratica il contribuente trova:

- ◆ la dichiarazione precompilata vera e propria;
- ◆ l'esito della liquidazione provvisoria, se già calcolabile;
- ◆ il prospetto con dati inseriti e non inseriti;
- ◆ le fonti informative dei dati utilizzati;
- ◆ gli avvisi personalizzati, quando presenti;
- ◆ l'indicazione di eventuali incongruenze o informazioni da controllare.

Il prospetto informativo va letto prima del modello. Nella prassi molti errori nascono proprio da qui. Il contribuente guarda il rigo del 730, vede un importo e presume che tutto sia stato acquisito. Ma una spesa lasciata fuori dal prospetto può cambiare il risultato finale.

■ I DATI GIÀ PRECARICATI

La precompilata raccoglie dati provenienti da sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, INPS, amministratori di condominio, università, farmacie, strutture sanitarie, enti previdenziali, scuole, asili nido e altri operatori obbligati alla trasmissione.

Tra le informazioni più frequenti compaiono:

- ◆ redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati risultanti dalle Certificazioni Uniche;
- ◆ ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali;
- ◆ interessi passivi su mutui e oneri accessori comunicati dagli istituti di credito;



- ◆ premi assicurativi per vita, morte, infortuni ed eventi calamitosi;
- ◆ contributi previdenziali e assistenziali;
- ◆ contributi per lavoratori domestici, colf e badanti;
- ◆ spese sanitarie e relativi rimborsi;
- ◆ spese veterinarie;
- ◆ spese universitarie, AFAM e relativi rimborsi;
- ◆ versamenti alla previdenza complementare;
- ◆ spese funebri;
- ◆ spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- ◆ spese per interventi di efficienza energetica;
- ◆ abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- ◆ erogazioni liberali a ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute;
- ◆ spese per asili nido e frequenza scolastica;
- ◆ oneri per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Il PDF di riferimento segnala anche l'inclusione dei dati relativi alle Certificazioni Uniche, con oltre 71 milioni di informazioni riguardanti lavoro dipendente, pensioni e, per Redditi PF, lavoro autonomo. È un volume enorme. Proprio per questo, qualche errore di allineamento resta possibile.

I DATI NON INSERITI NON VANNO IGNORATI

Una delle false certezze più diffuse è questa: se l'Agenzia non ha inserito un dato, allora quel dato non conta. Non è così. Il dato non inserito può essere una spesa potenzialmente detraibile, ma non utilizzata perché l'Agenzia non ha elementi sufficienti per collocarla correttamente.

Si pensi a una spesa sanitaria trasmessa con un codice non perfettamente coerente, a un rimborso da verificare, a un intervento edilizio con dati condominiali incompleti. Oppure a una spesa universitaria estera, che difficilmente trova posto in modo automatico se manca il quadro documentale.

In questi casi il contribuente deve decidere se integrare il modello. La scelta richiede documenti. Non basta ricordare di aver pagato. Occorre conservare fattura, ricevuta, prova di pagamento tracciabile quando richiesta, quietanza e ogni altro elemento utile.

DATO NEL PROSPETTO	COMPORTAMENTO PRUDENTE
Inserito nel modello	Controllare importo, intestazione, anno di sostenimento e quota rimasta a carico;
Presente ma non inserito	Valutare se integrare, dopo verifica della documentazione;
Assente dal prospetto	Inserire solo se la spesa è fiscalmente ammessa e adeguatamente documentata;
Duplicato o incoerente	Correggere prima dell'invio e conservare prova dell'errore riscontrato.

Questo è il punto in cui la dichiarazione precompilata smette di essere un semplice automatismo e torna a essere una dichiarazione fiscale. Con le sue regole, i suoi limiti e i suoi rischi.

CU RETTIFICATIVE E AVVISI PERSONALIZZATI

Le Certificazioni Uniche sono il cuore della precompilata. Se la CU è errata, può essere errato il reddito. Se è errato il reddito, possono essere errate le detrazioni. Se sono errate le detrazioni, cambia il saldo finale.

Nel 2026 l'Agenzia ha segnalato che la precompilata disponibile dal 30 aprile è stata già aggiornata con nuovi dati trasmessi dai sostituti d'imposta dopo la correzione di anomalie nelle CU. Questo passaggio va letto bene. Non significa che tutte le CU siano immuni da errori. Significa che alcune rettifiche sono già state recepite prima dell'apertura della consultazione.

Se il sostituto d'imposta si accorge più tardi dell'errore, deve trasmettere una certificazione rettificativa. Il contribuente riceve un avviso personalizzato nella pagina della precompilata e può verificare la nuova CU nel proprio cassetto fiscale.

Un esempio pratico. Un dipendente ha lavorato da gennaio a giugno presso un datore e da luglio a dicembre presso un altro. Il primo sostituto invia una CU con giorni di detrazione sbagliati. La dichiarazione può presentare un risultato alterato, soprattutto se il secondo datore ha già applicato detrazioni piene. Una CU rettificativa può cambiare reddito, ritenute, giorni di lavoro e addizionali.

In presenza di più CU non conviene inviare subito. Prima occorre controllare:

- ◆ numero delle certificazioni presenti;
- ◆ redditi indicati in ciascuna CU;
- ◆ ritenute operate;
- ◆ addizionali trattenute o dovute;
- ◆ giorni di lavoro dipendente o pensione;
- ◆ eventuali bonus o trattamenti integrativi;
- ◆ presenza di annotazioni rilevanti.

La CU rettificativa è un campanello d'allarme. Non va trattata come un dettaglio amministrativo. Può cambiare l'intera liquidazione.

■ ACCESSO CON IDENTITÀ DIGITALE

L'accesso diretto del contribuente avviene tramite identità digitale. Le modalità ordinarie sono SPID, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Le credenziali rilasciate dall'Agenzia restano utilizzabili nei casi in cui la normativa ancora le consente.

Una volta entrato, il contribuente può consultare il modello e il prospetto. Dal 14 maggio può anche operare sul contenuto. La piattaforma consente di scegliere la modalità ordinaria o quella semplificata.

La modalità ordinaria mostra i quadri dichiarativi. È più tecnica, ma consente una lettura diretta dei rigli. La modalità semplificata guida l'utente per argomenti e domande. È più accessibile, soprattutto per chi non ha familiarità con il modello.

Attenzione, però. La semplificazione dell'interfaccia non semplifica le regole fiscali. Se una spesa non è detraibile, resta non detraibile. Se un familiare non è a carico, non diventa a carico solo perché il sistema propone un percorso guidato. L'interfaccia aiuta a compilare. Non sostituisce la verifica giuridica.

■ PERSONA DI FIDUCIA E DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La persona di fiducia è una figura ormai centrale per anziani, contribuenti fragili o soggetti che preferiscono delegare la gestione della dichiarazione a un familiare. L'autorizzazione deve essere conferita secondo le modalità previste dall'Agenzia.

Nel 2026 il perimetro operativo si amplia. La persona di fiducia può inviare anche la dichiarazione congiunta, se è stata abilitata dai soggetti interessati. Può inoltre accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni riferite all'erede, quando l'abilitazione è stata correttamente attivata.

Questo ampliamento è utile, ma richiede ordine documentale. Nel caso della congiunta, il ruolo della persona di fiducia coinvolge due posizioni fiscali. Non basta che uno dei due coniugi sia d'accordo in modo informale. Occorre che l'abili-

tazione sia corretta.

Per l'erede il tema è ancora più delicato. L'accesso alla dichiarazione del deceduto presuppone la dichiarazione della propria qualità. La richiesta può passare dal servizio web, da PEC o da un ufficio territoriale. Nella prassi conviene verificare prima codice fiscale del de cuius, data del decesso e posizione dell'erede.

INTERMEDIARI, DELEGHE E TRACCIABILITÀ

CAF e professionisti abilitati possono accedere alla precompilata solo dopo aver acquisito una delega specifica. La delega deve essere accompagnata da copia del documento di identità del contribuente. Non è sufficiente il generico incarico professionale alla predisposizione della dichiarazione.

Questo aspetto merita attenzione negli studi professionali. La delega alla consultazione della precompilata ha una funzione propria. Serve ad autorizzare l'accesso a dati fiscali sensibili, già raccolti dall'Agenzia da banche, assicurazioni, INPS, Sistema Tessera Sanitaria e altri soggetti.

Il contribuente può inoltre verificare nel proprio cassetto fiscale quali soggetti hanno avuto accesso ai dati. Questo rafforza la trasparenza, ma aumenta anche la necessità di una gestione documentale pulita.

SOGGETTO CHE ACCEDE	CONDIZIONE NECESSARIA
Contribuente	Accesso con SPID, CIE, CNS o credenziali ammesse;
Persona di fiducia	Preventiva abilitazione rilasciata dal contribuente;
Erede	Abilitazione fondata sulla dichiarazione della qualità di erede;
CAF o professionista	Delega specifica e documento di identità del contribuente;
Sostituto d'imposta	Assistenza fiscale e acquisizione della delega nei casi previsti.

Un controllo interno utile per lo studio è semplice: nessun accesso alla precompilata dovrebbe essere effettuato senza delega già acquisita, archiviata e collegata al fascicolo del cliente.

ACCETTARE O MODIFICARE: COSA CAMBIA

Dal 14 maggio il contribuente può accettare il modello senza modifiche, modificarlo oppure integrarlo. La scelta non è neutra. L'accettazione senza modifiche produce un effetto favorevole sul piano dei controlli documentali relativi agli oneri comunicati da soggetti terzi, nei limiti previsti dalla disciplina.

Questo vantaggio, però, non deve diventare un automatismo cieco. Se la dichiarazione contiene un dato errato, accettarla solo per evitare controlli non è una strategia prudente. Il minor rischio documentale non sana un'imposta sbagliata.

Quando il modello viene modificato, l'Agenzia può effettuare controlli sui documenti che hanno determinato la modifica. Se l'assistenza fiscale passa da CAF o professionista, entrano in gioco le regole sul visto di conformità, con responsabilità differenziate secondo la natura dell'errore.

La domanda da farsi non è "conviene modificare?". La domanda corretta è: "la dichiarazione rappresenta davvero la posizione fiscale del contribuente?". Se la risposta è no, la modifica va fatta.

SPESE SANITARIE E RIMBORSI

Le spese sanitarie sono la massa più ampia di dati nella precompilata. Farmacie, parafarmacie, medici, strutture sanitarie, ottici e altri soggetti trasmettono le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria, che poi alimenta la dichiarazione.

Il contribuente deve verificare almeno quattro elementi. Primo: la spesa deve essere intestata al soggetto corretto. Secondo: deve essere stata sostenuta nel 2025. Terzo: deve essere rimasta a carico. Quarto: quando richiesto, il pagamento deve rispettare la tracciabilità.



Il nodo dei rimborsi è spesso sottovalutato. Se una spesa è stata rimborsata da un'assicurazione o da una cassa sanitaria, non sempre è detraibile integralmente. Occorre capire se i premi o i contributi che hanno finanziato quella copertura hanno già beneficiato di un trattamento fiscale favorevole.

PUNTO CHIAVE

Un esempio. Una visita specialistica costa € 300. Il contribuente riceve un rimborso di € 200 da una cassa sanitaria i cui contributi sono stati esclusi dal reddito. In linea generale, resta detraibile solo la quota rimasta a carico, cioè € 100, se ricorrono gli altri requisiti.

Altro caso. Il contribuente paga € 1.200 per cure dentistiche e riceve un rimborso parziale nel 2026 riferito alla spesa del 2025. La questione non va gestita a memoria. Occorre verificare il momento del rimborso e il trattamento fiscale corretto, perché può incidere sulla dichiarazione del 2026 o su quella successiva.

■ SPESE VETERINARIE, SCUOLA E UNIVERSITÀ

Anche le spese veterinarie entrano nella precompilata, ma vanno verificate. Il fatto che una fattura sia presente non significa che il beneficio sia calcolato nel modo atteso. Esistono limiti, franchigie e regole proprie.

Per le spese scolastiche, il controllo riguarda spesso la distinzione tra spesa detraibile e contributo volontario. Le scuole trasmettono dati, ma il contribuente deve verificare se l'importo riguarda mensa, gite, assicurazione, ampliamento dell'offerta formativa o altri pagamenti.

Per le università private occorre confrontare l'importo sostenuto con i limiti stabiliti annualmente per area disciplinare e zona geografica. Se la precompilata riporta l'intero pagamento, non sempre l'intero importo produce detrazione. Serve il confronto con il tetto ammesso.

PUNTO CHIAVE

Si consideri uno studente iscritto a un corso universitario non statale. La famiglia ha pagato € 4.500. La detrazione non si calcola automaticamente sull'intero importo se il limite ministeriale per quella tipologia di corso è inferiore. La spesa va ricondotta al tetto corretto.

■ BONUS EDILIZI E RATE RESIDUE

I bonus edilizi sono uno dei capitoli più delicati del 730. La precompilata può riportare spese per recupero edilizio, risparmio energetico, interventi condominiali e rate residue. Però l'automatismo incontra diversi limiti.

Per gli interventi su parti comuni condominiali, il dato arriva dall'amministratore. Il contribuente deve verificare che la quota imputata sia corretta, che il pagamento sia stato eseguito dal condominio e che la certificazione rilasciata sia coerente con quanto riportato nel modello.

Per gli interventi su singole unità immobiliari, il contribuente deve conservare fatture, bonifici parlanti, abilitazioni amministrative, dichiarazioni sostitutive e ogni documento richiesto dalla disciplina del singolo bonus.

Le rate residue meritano un controllo autonomo. Vendite, successioni, donazioni, trasferimenti dell'immobile e accordi tra le parti possono modificare il soggetto che fruisce della detrazione. La precompilata non sempre intercetta correttamente tutte queste vicende.

PUNTO CHIAVE

Un caso frequente. Un immobile è stato venduto nel 2025. In assenza di diverso accordo nell'atto, le rate residue della detrazione seguono l'immobile e passano all'acquirente. Se il venditore trova ancora la rata nel proprio 730 precompilato, deve verificare l'atto e correggere il modello, se necessario.

IL NUOVO TETTO PER REDDITI OLTRE € 75.000

La novità più tecnica della stagione riguarda il riordino delle detrazioni. L'art. 1, comma 10, della legge n. 207/2024 ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 16-ter. La regola opera dal periodo d'imposta 2025 e quindi incide per la prima volta nella dichiarazione 2026.

Il meccanismo riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Per questi soggetti, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente familiare.

REDDITO COMPLESSIVO RILEVANTE	IMPORTO BASE
Superiore a € 75.000 e fino a € 100.000	€ 14.000
Superiore a € 100.000	€ 8.000

FIGLI FISCALMENTE A CARICO	COEFFICIENTE
Nessun figlio	0,50
Un figlio	0,70
Due figli	0,85
Tre o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità	1,00

Il risultato non è l'importo della detrazione. È il limite massimo degli oneri e delle spese sui quali il contribuente può calcolare le detrazioni. La differenza è importante. Prima si individuano le spese ammesse. Poi si applicano le percentuali di detrazione previste dalle singole norme.

PUNTO CHIAVE

Esempio 1. Un contribuente ha reddito complessivo rilevante di € 86.000 e nessun figlio a carico. L'importo base è € 14.000. Il coefficiente è 0,50. Il limite massimo degli oneri detraibili diventa € 7.000. Se le spese teoricamente detraibili sono € 11.000, una parte resta fuori dal computo.

Esempio 2. Un contribuente ha reddito di € 96.000 e due figli fiscalmente a carico. L'importo base resta € 14.000. Il coefficiente sale a 0,85. Il limite diventa € 11.900. La presenza dei figli cambia quindi il plafond disponibile.

Esempio 3. Un contribuente con reddito di € 125.000 e un figlio a carico parte da un importo base di € 8.000. Applicando il coefficiente 0,70, il limite scende a € 5.600. È una riduzione significativa, soprattutto se ci sono mutui, assicurazioni, spese scolastiche e bonus edilizi.

QUALI SPESE ENTRANO NEL LIMITE

Il nuovo art. 16-ter non va letto in modo approssimativo. Non tutte le detrazioni si muovono allo stesso modo. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 ha chiarito il funzionamento del nuovo limite e la necessità di verificare il computo degli oneri e delle spese.

Nel ragionamento operativo occorre distinguere almeno tre categorie:

- ◆ spese sostenute dal 1° gennaio 2025, potenzialmente soggette al nuovo limite;
- ◆ rate riferite a spese sostenute prima del 2025, da valutare secondo le regole transitorie;
- ◆ detrazioni escluse o disciplinate da regole specifiche.

Questa distinzione pesa molto sui bonus edilizi. Una rata 2025 riferita a lavori pagati nel 2023 non va trattata come una spesa sostenuta nel 2025. Il contribuente deve leggere l'anno di sostenimento della spesa, non solo l'anno in cui la rata

entra in dichiarazione.

Nella pratica, per i redditi oltre € 75.000, il professionista dovrebbe predisporre un prospetto autonomo. Da una parte le spese soggette al limite. Dall'altra quelle escluse o regolate diversamente. Senza questo passaggio, l'errore è dietro l'angolo.

FIGLI A CARICO E COEFFICIENTE FAMILIARE

Il coefficiente dell'art. 16-ter dipende dai figli fiscalmente a carico. Non dipende genericamente dal nucleo familiare. Non dipende dal numero di componenti. Non dipende dalla presenza del coniuge a carico.

Il riferimento ai figli fiscalmente a carico richiama l'art. 12 del TUIR. In via generale, il figlio è fiscalmente a carico se possiede redditi non superiori a € 2.840,51. Per i figli fino a 24 anni il limite è elevato a € 4.000.

Qui può nascere un errore sottile. Un figlio che nel 2025 ha superato il limite reddituale non rileva come fiscalmente a carico. Di conseguenza, non dovrebbe aumentare il coefficiente per il nuovo tetto delle spese detraibili.

PUNTO CHIAVE

Si immagini un contribuente con reddito di € 90.000 e un figlio universitario che nel 2025 ha lavorato e ha percepito € 4.300. Se il figlio ha meno di 24 anni, supera comunque il limite di € 4.000. Non è fiscalmente a carico. Il coefficiente non dovrebbe essere 0,70, ma 0,50.

La precompilata può proporre dati familiari, ma il contribuente deve verificarli. Redditi occasionali, borse, contratti stagionali e rapporti brevi possono cambiare il carico fiscale. E, dal 2025, possono cambiare anche il tetto delle detrazioni.

CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Tra le novità della precompilata 2026 compaiono i contributi previdenziali INPS di artigiani e commercianti. È un passaggio importante, perché una categoria di oneri spesso gestita manualmente entra in modo più diretto nel modello.

La presenza del dato INPS non deve però trasformarsi in accettazione automatica. I contributi vanno confrontati con gli F24, con eventuali compensazioni, con sgravi e con la posizione previdenziale del contribuente.

Un commerciante può avere pagato contributi fissi con F24 e, per una rata, avere usato un credito in compensazione. Oppure può avere versato importi riferiti ad anni precedenti. La deducibilità segue regole precise e richiede di capire a quale periodo e a quale posizione si riferiscono i versamenti.

PUNTO CHIAVE

Esempio. Un artigiano versa nel 2025 € 4.200 di contributi fissi e € 1.100 a saldo su annualità precedente. La precompilata riporta un importo complessivo. Prima di confermarlo, occorre verificare se tutti gli importi sono effettivamente deducibili nel 2025 e se non ci sono somme già considerate in altro modo.

Il dato previdenziale precaricato è un aiuto. Non è un estratto conto contributivo asseverato per ogni finalità fiscale.

BONUS ELETTRODOMESTICI E BONUS MOBILI

Il bonus elettrodomestici entra tra le nuove informazioni gestite nella precompilata 2026. I dati arrivano dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riguardano contributi per l'acquisto di apparecchi ad elevata efficienza energetica.

La questione pratica è il divieto di cumulo con il bonus mobili. Il contribuente che ha acquistato un elettrodomestico deve verificare se sulla stessa spesa ha già ottenuto un contributo. In caso affermativo, non può duplicare il beneficio fiscale.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Esempio. Una famiglia acquista una lavatrice ad alta efficienza per € 800 e riceve un contributo di € 200. Se intende indicare la spesa nel contesto del bonus mobili collegato a una ristrutturazione, deve valutare l'incompatibilità e il corretto trattamento dell'importo agevolato. Il rischio è portare in detrazione una spesa già sostenuta in parte dallo Stato.

Questa è una delle verifiche più importanti per il 2026. La precompilata può segnalare il dato, ma il contribuente deve collegarlo alla propria scelta dichiarativa.

REDDITI DA FOTOVOLTAICO, FRONTALIERI E PARTITE IVA

Il modello precompilato intercetta anche dati meno frequenti, ma non secondari. Nel PDF di riferimento sono richiamati i redditi da impianti fotovoltaici comunicati dal GSE per la vendita delle eccedenze. Per chi possiede un impianto domestico, la verifica non va trascurata.

Il dato GSE può incidere sul quadro reddituale. Il contribuente deve capire se si tratta di un provento fiscalmente rilevante, come è stato qualificato e dove è stato riportato. Gli impianti fotovoltaici non sono tutti uguali. Cambiano potenza, regime, destinazione dell'energia e natura dei corrispettivi.

Per i lavoratori frontalieri, la precompilata può includere redditi di lavoro dipendente trasmessi in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera. Qui il controllo riguarda residenza, periodo di lavoro, eventuali franchigie, trattamento convenzionale e coordinamento con la tassazione estera.

Per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, l'Agenzia può utilizzare informazioni desumibili da fatture elettroniche e corrispettivi. Questo non significa che il quadro dichiarativo sia automaticamente completo. Restano da verificare coefficienti di redditività, contributi, cause ostative, eventuali passaggi di regime e dati previdenziali.

IL 730 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il 730 può essere presentato anche senza sostituto d'imposta. La possibilità è utile quando il contribuente non ha un datore o ente pensionistico tenuto a effettuare il conguaglio. Si pensi a chi ha cessato il rapporto di lavoro, a chi è tra due occupazioni o a chi non ha un sostituto capiente.

Nel 730 senza sostituto il risultato contabile non passa dalla busta paga. Se emerge un credito, il rimborso viene eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Se emerge un debito, il contribuente versa tramite F24.

La scelta è spesso conveniente perché consente di usare il modello 730 anche in assenza di conguaglio da sostituto. Però bisogna spiegare bene i tempi. Il rimborso non segue le stesse dinamiche della busta paga. Può richiedere più tempo, anche in presenza di controlli preventivi.

PUNTO CHIAVE

Un esempio. Un lavoratore ha cessato il rapporto a dicembre 2025 e nel 2026 non ha ancora un nuovo datore. Può usare il 730 senza sostituto. Se ha un credito IRPEF da spese sanitarie e interessi mutuo, non riceverà il rimborso in busta paga. Lo riceverà dall'Agenzia, secondo le procedure previste.

QUANDO CONVIENE MODIFICARE IL MODELLO

La modifica non è un errore. È spesso l'unico modo per rendere corretta la dichiarazione. L'idea che il modello precompilato vada accettato sempre senza interventi è comoda, ma pericolosa.

Conviene modificare quando:

- ♦ manca una spesa effettivamente sostenuta e documentata;
- ♦ una spesa precaricata non è rimasta a carico;
- ♦ un familiare risulta a carico ma non lo è più;



- ◆ un immobile non è riportato con utilizzo corretto;
- ◆ una CU è stata rettificata o non coincide con il documento ricevuto;
- ◆ un bonus edilizio è attribuito al soggetto sbagliato;
- ◆ un dato da fotovoltaico, lavoro estero o regime agevolato richiede integrazione;
- ◆ il contribuente supera € 75.000 e il tetto detrazioni va ricalcolato.

Conviene invece valutare con prudenza l'accettazione senza modifiche quando la posizione è lineare: una sola CU, nessun immobile complesso, spese già correttamente riportate, nessun rimborso, nessuna variazione familiare e nessun dato lasciato fuori.

La vera distinzione non è tra modello semplice e modello difficile. È tra modello controllato e modello non controllato.

CONTROLLI PREVENTIVI DELL'AGENZIA

In alcuni casi il rimborso può essere sottoposto a controllo preventivo. Ciò può avvenire, ad esempio, quando emergono elementi di incoerenza o quando il rimborso è di importo rilevante. Il contribuente deve quindi sapere che l'invio del 730 non garantisce sempre un rimborso immediato.

Il controllo preventivo non equivale a un accertamento. È una fase di verifica prima dell'erogazione del rimborso. Può riguardare documenti, dati modificati, incongruenze o situazioni considerate a rischio.

Per questo motivo la documentazione deve essere pronta già prima dell'invio. Cercarla dopo una richiesta dell'Agenzia è possibile, ma spesso crea ritardi e incertezze.

ESEMPI PRATICI DI ERRORI FREQUENTI

Primo caso. Il contribuente trova spese sanitarie per € 2.400. Non si accorge che € 1.500 sono state rimborsate da una cassa sanitaria con contributi esclusi dal reddito. Se accetta tutto, rischia di detrarre anche una quota non rimasta a suo carico.

Secondo caso. Un pensionato ha una CU INPS e una CU per lavoro occasionale. Il secondo reddito è modesto, ma incide sul reddito complessivo. Se il dato manca o è classificato male, può cambiare il calcolo delle detrazioni.

Terzo caso. Una coppia presenta dichiarazione congiunta. La persona di fiducia è abilitata solo per uno dei due coniugi. L'invio può incontrare problemi, perché la gestione della congiunta richiede un perimetro autorizzativo corretto.

Quarto caso. Un contribuente con reddito di € 102.000 e nessun figlio a carico ha spese detraibili per € 9.000. Il nuovo art. 16-ter porta il limite degli oneri a € 4.000. La differenza è enorme. Se il contribuente guarda solo le singole fatture, non vede il limite complessivo.

Quinto caso. Un immobile ristrutturato viene venduto nel 2025. La rata di detrazione resta nel 730 del venditore, ma l'atto non prevede il mantenimento della detrazione in capo al venditore. Serve correggere, perché la rata dovrebbe seguire l'acquirente.

CHECKLIST PER IL CONTRIBUENTE

Prima dell'invio, il contribuente dovrebbe seguire una sequenza minima. Non serve trasformarsi in tecnico, ma serve evitare il click frettoloso.

- ◆ controllare tutte le CU presenti nel modello;
- ◆ verificare redditi, ritenute e giorni di lavoro o pensione;
- ◆ leggere il prospetto dei dati inseriti e non inseriti;
- ◆ controllare spese sanitarie e rimborsi;
- ◆ verificare familiari a carico e relativi redditi;



- ♦ controllare immobili, rendite, utilizzi e locazioni;
- ♦ verificare mutui, assicurazioni e previdenza complementare;
- ♦ ricostruire bonus edilizi e rate residue;
- ♦ verificare contributi INPS se artigiano o commerciante;
- ♦ controllare eventuali contributi non cumulabili, come il bonus elettrodomestici;
- ♦ ricalcolare il tetto detrazioni se il reddito supera € 75.000;
- ♦ conservare documenti e prove di pagamento.

Questa lista non copre ogni situazione, ma consente di intercettare gran parte degli errori più comuni.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

La documentazione va conservata anche quando il dato è precaricato. Questo vale soprattutto quando il modello viene modificato, ma non solo. Il contribuente deve poter dimostrare il diritto alla detrazione o alla deduzione.

Tra i documenti da archiviare rientrano:

- ♦ Certificazioni Uniche e eventuali CU rettificative;
- ♦ fatture e ricevute per spese detraibili;
- ♦ prove di pagamento tracciabile quando richieste;
- ♦ quietanze assicurative;
- ♦ certificazioni bancarie sugli interessi passivi dei mutui;
- ♦ attestazioni di versamento alla previdenza complementare;
- ♦ F24 dei contributi previdenziali;
- ♦ certificazioni dell'amministratore di condominio;
- ♦ bonifici parlanti e fatture per bonus edilizi;
- ♦ atti di compravendita o successione, se incidono sulle detrazioni;
- ♦ documentazione sui rimborsi ricevuti;
- ♦ documenti relativi a familiari fiscalmente a carico.

La regola pratica è semplice: ogni numero inserito o confermato nel 730 dovrebbe avere dietro un documento. Non sempre verrà richiesto. Ma se viene richiesto, deve esistere.

LA PRECOMPILATA NON ELIMINA IL RAGIONAMENTO

La dichiarazione precompilata ha semplificato molto il lavoro. Ha ridotto l'inserimento manuale, ha migliorato la tracciabilità e ha reso più accessibili informazioni che prima erano frammentate. Però ha creato anche un equivoco: l'idea che il modello sia giusto perché arriva dall'Agenzia.

Il modello arriva dall'Agenzia, ma nasce da dati trasmessi da terzi. Se il terzo sbaglia, l'errore può entrare nella dichiarazione. Se il dato manca, il Fisco non può inventarlo. Se il contribuente ha ricevuto un rimborso, il sistema potrebbe non leggerlo nel modo fiscalmente corretto.

Nel 2026 questa cautela pesa di più. Il nuovo limite dell'art. 16-ter TUIR rende più complesso il rapporto tra spese sostenute e beneficio effettivo. Le novità su INPS e bonus elettrodomestici aggiungono informazioni, ma anche nuovi punti di controllo.

Il contribuente dovrebbe quindi usare la precompilata come una bozza autorevole. Autorevole, sì. Ma pur sempre bozza. Il secondo punto corretto riguarda il riordino delle detrazioni. Non basta dire che la precompilata applica automa-

ticamente un limite. Bisogna spiegare che il limite riguarda l'ammontare degli oneri e delle spese ammessi al calcolo delle detrazioni, non la detrazione già calcolata. È una distinzione tecnica, ma cambia la comprensione della norma



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO